



Che cos'è
LA LIBERTÀ DI RELIGIONE?

Conoscete i vostri diritti



PREPARATO DALLA
CHURCH OF SCIENTOLOGY INTERNATIONAL

EDIZIONE 2017



Che cos'è
LA LIBERTÀ DI RELIGIONE?

Conoscete i vostri diritti



PREPARATO DALLA
CHURCH OF SCIENTOLOGY INTERNATIONAL

EDIZIONE 2017



Scopo di questa pubblicazione

Dalla persecuzione delle minoranze religiose ai problemi che ruotano attorno al culto religioso, alle credenze, ai riti, all'espressione, all'associazione, all'abbigliamento, ai simboli, all'istruzione, alle iscrizioni e alla discriminazione sul posto di lavoro, le questioni sulla libertà di religione hanno raggiunto un posto di rilievo nelle testate mondiali.

Eppure molte persone non capiscono quali diritti ricadano sotto l'ambito della libertà di religione o credo oppure cosa significhi in realtà il termine. Questa pubblicazione è stata progettata per facilitare la comprensione del diritto alla *libertà di religione* o credo e del suo significato come parte dei principi dei diritti umani universali e delle leggi internazionali sui diritti umani.



Che cos'è
LA LIBERTÀ DI RELIGIONE?

INDICE

| | |
|---|----|
| L. Ron Hubbard, la Chiesa di Scientology e la Libertà Religiosa | 1 |
| Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e Carta Internazionale dei Diritti Umani | 3 |
| Un diritto umano universale | 5 |
| Ondata crescente di assalto globale | 7 |
| Di ampia portata e profondo | 9 |
| Diritto assoluto ed incondizionato alla fede | 11 |
| Due dimensioni | 13 |
| La libertà di manifestare una religione o credo | 15 |
| Diritti delle minoranze religiose | 17 |
| Diritti dei genitori e dei bambini | 19 |
| Libertà dalla coercizione | 21 |
| Libertà dalla discriminazione | 23 |
| Diritti dei datori di lavoro, dei dipendenti e dei volontari | 25 |
| Formazione, registrazione o riconoscimento di entità religiose legali | 27 |
| Restrizioni interpretate rigorosamente | 29 |
| La libertà di religione: un diritto fondamentale | 31 |
| Crescente ostilità sociale contro la religione nei mass media | 33 |
| Documento sull'Etica Giornalistica in relazione al Rispetto della Religione o Credo | 35 |
| GLOSSARIO | 39 |
| CITAZIONI | 47 |



L. Ron Hubbard, la Chiesa di Scientology e la Libertà Religiosa

La libertà e la tolleranza religiosa sono sempre state un principio di importanza fondamentale per Scientology. Il Credo di Scientology del 18 febbraio 1954, scritto da L. Ron Hubbard, il Fondatore della religione di Scientology, afferma:

Noi della chiesa crediamo: Che tutti gli uomini abbiano il diritto inalienabile di scegliere e professare le proprie pratiche religiose;

L. Ron Hubbard si è spesso impegnato, nei suoi scritti e conferenze, nel promuovere e tutelare la libertà religiosa e la tolleranza religiosa per i membri di tutte le fedi. Per esempio, nella sua opera *La Via della Felicità*, un codice morale non religioso da lui creato, ha scritto:

Qualsiasi consiglio si possa dare ad un altro su questo argomento [della libertà religiosa] si trova su un terreno più sicuro quando si limita ad asserire il diritto di credere liberamente. Una persona è libera di esporre le proprie credenze religiose, affinché vengano accettate. È però in pericolo quando cerca di attaccare le credenze degli altri e, a maggior ragione, quando li attacca e cerca di danneggiarli a causa delle loro convinzioni religiose.¹

Allo stesso modo, la Chiesa di Scientology si è impegnata, nel corso della sua esistenza, in attività di promozione e protezione della libertà religiosa in tutto il mondo per chiunque. Gli Scientologist seguono questo principio, come evidenziato dalle loro promesse di “sostenere la libertà di religione” per “il bene di tutti.”²



Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e Carta Internazionale dei Diritti Umani

La lotta per la libertà religiosa è in corso da migliaia di anni. Tuttavia, la creazione di obblighi di legge internazionali per i diritti umani per definire e proteggere questo diritto non ha avuto luogo fino all'adozione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 ("Dichiarazione Universale"), che afferma nell'Articolo 18: "Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione."

La Dichiarazione Universale è stata creata in risposta agli orrori dell'Olocausto nella Seconda Guerra Mondiale. Prima dell'Olocausto, molti asserivano che i diritti umani erano un problema locale, soggetto a sorveglianza ed esecuzione da parte dei governi all'interno di ogni paese. Questo punto di vista si è evoluto quando il mondo conobbe la portata delle atrocità, creando un movimento a livello internazionale per proteggere i diritti umani che erano universali e inalienabili.

L'importanza della libertà religiosa come un diritto umano di base fu adottata dalla comunità mondiale nella Dichiarazione Universale. Nella prima frase del proprio preambolo, la Dichiarazione Universale afferma che "il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della razza umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo". È questo il riconoscimento dell'innata dignità dell'umanità che è diventata la forza motrice per la protezione e la promozione della libertà religiosa e dei diritti umani.

Nel 1966, le Nazioni Unite (ONU) hanno approvato un trattato legalmente valido, il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (Convenzione), che ha ampliato l'ambito del diritto alla libertà di religione o credo, ed ha previsto il Comitato per i Diritti Umani (un gruppo di esperti indipendenti sui diritti umani) con il potere di monitorare l'attuazione della Convenzione. Questo trattato è entrato in vigore nel 1976. Il Patto, insieme alla Dichiarazione Universale ed al Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (ICESCR), formano la Carta Internazionale dei Diritti Umani.

La Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Intolleranza e di Discriminazione Fondate sulla Religione o Credo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1981, è stata ideata per esprimere la forte posizione dell'ONU contro la discriminazione e l'intolleranza religiose. Traccia anche in dettaglio l'ampia gamma di diritti contemplati nell'ambito della libertà religiosa, tramite la manifestazione delle proprie fedi religiose.



Un diritto umano universale

La libertà di religione o credo è un diritto fondamentale di ogni essere umano. Si tratta di un diritto umano universale che si applica a tutte le persone ovunque in egual misura, a prescindere da chi sono, dove vivono, la loro età, sesso, razza o origine etnica e ciò a cui credono o non credono.³

La libertà di religione o credo è un ampio insieme di diritti che trattano una vasta gamma di questioni diverse, ma collegate fra loro. Il diritto alla libertà di religione o credo abbraccia la libertà di coscienza e l'impegno verso una religione o credo su tutte le questioni.⁴ Non si tratta di un privilegio dato da un governo ma un diritto di nascita. Come commemorato nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: "tutti sono dotati di dignità e di coscienza".

Il diritto alla libertà di religione o credo è intrinsecamente e inestricabilmente intrecciato con altri diritti fondamentali, incluso il diritto alla libertà di espressione e di opinione, la libertà di associazione, e i principi universali della non discriminazione e dell'uguaglianza per tutti.

Tutti traggono vantaggio dalla libertà di religione o credo. È un mezzo, tramite le azioni basate sulla fede, per raggiungere la democratizzazione, la pluralità e la sicurezza; la libertà di religione, inoltre, riduce la povertà attraverso lo sviluppo economico e sociale. È al centro dei principi democratici che contribuiscono ad una società libera e aperta, alla moralità, alla trasparenza, al principio di legalità, al trattamento etico degli altri, alla pace e alla promozione di altri diritti umani.

Al contrario, le restrizioni al diritto della libertà religiosa contribuiscono alla polarizzazione e alla discriminazione fra le comunità, mettono a repentaglio la democratizzazione e la sicurezza e incoraggiano i gruppi estremisti.



Ondata crescente di assalto globale

Oggi il diritto alla libertà di religione o credo è sotto attacco in tutto il mondo. Un recente studio globale del Pew Research Center si è concentrato su 197 paesi e territori che comprendono il 99,5% della popolazione mondiale. Si è scoperto che circa cinque miliardi di persone, il 75 per cento della popolazione mondiale, vivono in paesi con forti restrizioni governative sulla religione o un alto livello di ostilità sociale nell'ambito religioso, che spesso prende come bersaglio le minoranze religiose.

Queste gravi restrizioni alla libertà di religione sono aumentate in tutto il mondo in modo allarmante. Il rapporto fornisce considerevoli prove di un aumento del livello di restrizioni alla libertà di religione che si è verificato in ognuna delle cinque principali parti del mondo.⁵



Di ampia portata e profondo

Il diritto alla libertà di religione o credo è di ampia portata e profondo. Si tratta di una libertà fondamentale, che abbraccia tutte le religioni e le fedi. Protegge fedi teistiche e non teistiche, come pure il diritto a non professare alcuna religione.⁶

Come il Comitato per i Diritti Umani dell'ONU ha sottolineato nella sua interpretazione definitiva del diritto alla libertà religiosa nella Carta dei Diritti delle Nazioni Unite, i termini *credo* e *religione* devono essere definiti in modo ampio. Essi non sono limitati alle religioni tradizionali, o a religioni e credi con caratteristiche istituzionali o pratiche analoghe a quelle di religioni tradizionali. Il diritto alla libertà di fede abbraccia nuove religioni e minoranze religiose che possono essere oggetto di ostilità da parte di una maggioranza di comunità religiose.⁷

Un comune errore di definizione è ritenere che credere in un Dio sia necessario per considerare qualcosa come una religione. I più ovvi esempi contrastanti sono il Buddismo tradizionale, che non è teistico, e l'Induismo, che è politeistico. Una definizione così limitata viola i diritti umani fondamentali.⁸



Diritto assoluto ed incondizionato alla fede

Un individuo ha un diritto assoluto ed incondizionato di avere qualsiasi religione o credo. Le fedi non dovrebbero avere limiti in alcuna circostanza.⁹

La legge internazionale sui diritti umani non permette alcun tipo di limitazione alla libertà di avere o di adottare una religione o credo di propria scelta. Questa libertà è protetta in modo incondizionato, poiché si tratta del diritto di ogni individuo ad avere opinioni senza interferenze. In coerenza con questi diritti, nessuno può essere costretto a rivelare l'osservanza di una religione o credo. Allo stesso modo, a nessuno può essere richiesto di dichiarare la non-adesione a delle fedi religiose per ottenere un impiego o altri vantaggi sociali o economici.¹⁰



Due dimensioni

Ci sono due dimensioni per la libertà religiosa. Essa comprende il diritto degli individui e il diritto delle comunità religiose di praticare o manifestare la propria religione, in pubblico o in privato, attraverso “il culto, l’osservanza, la pratica e l’insegnamento”.¹¹

La prima dimensione tratta dei diritti degli individui a manifestare liberamente la propria religione o il proprio credo. La seconda dimensione tratta dei diritti di gruppi religiosi, in rappresentanza di una comunità di credenti, a manifestare la loro religione attraverso riti religiosi e pratiche comunitarie e ad organizzare le proprie questioni religiose al loro interno tramite enti ed istituzioni legali.



La libertà di manifestare una religione o credo

La libertà di manifestare una religione o credo attraverso il culto, l'osservanza, la pratica e l'insegnamento abbraccia un'ampia e vasta gamma di azioni che sono tutelate sia per gli individui sia per le comunità religiose. L'associazione di queste azioni con la religione o credo deve essere esaminata caso per caso.¹²

Le seguenti manifestazioni religiose rappresentano atti religiosi che sono stati riconosciuti a livello internazionale come pertinenti all'ambito ed alla tutela della libertà religiosa. Tali azioni includono queste libertà, ma non sono limitate ad esse:

- Venerare o riunirsi in relazione ad una religione o credo, e stabilire e mantenere luoghi per tali scopi;
- Stabilire e mantenere istituzioni religiose, caritatevoli o umanitarie;
- Creare, acquisire ed usare, in misura adeguata, gli articoli ed i materiali necessari relativi ai riti ed agli usi di una religione o credo;
- Scrivere, pubblicare e diffondere pubblicazioni attinenti;
- Insegnare una religione o credo in luoghi adatti a tali scopi;
- Sollecitare e ricevere contributi finanziari e di altro tipo in modo volontario;
- Addestrare, nominare o eleggere leader, clero e insegnanti in base ai requisiti e agli standard di ogni religione o credo;
- Osservare giorni di riposo e celebrare festività e cerimonie in conformità con i precetti della religione o credo;
- Comunicare liberamente con individui e comunità in materia di religione e di credo a livello nazionale e internazionale.¹³

Il concetto di culto si estende alle azioni rituali e cerimoniali svolte come espressione diretta di fede, così come le varie pratiche essenziali per tali azioni, incluse la costruzione di luoghi di culto, l'uso di procedure rituali, di manufatti e oggetti religiosi e l'esibizione di simboli.

L'osservanza e la pratica di una religione o credo possono includere non solo gli atti cerimoniali, ma anche usanze come seguire diete alimentari, indossare indumenti o rivestimenti caratteristici, partecipare a rituali associati con certe fasi della vita e l'uso di una lingua particolare abitualmente parlata da un gruppo. In aggiunta, la pratica e l'insegnamento di una religione o credo include azioni essenziali per la condotta da parte di gruppi religiosi delle proprie questioni di base, come la libertà

di istituire seminari o scuole religiose e la libertà di preparare e distribuire testi o pubblicazioni religiosi.¹⁴

La libertà di manifestare una religione o credo include anche il diritto di condividere pacificamente la propria religione o il proprio credo con gli altri, senza essere soggetti all'approvazione dello Stato o di un'altra comunità religiosa. Qualsiasi limitazione della libertà di manifestare una religione o credo dev'essere eccezionale e in conformità con gli standard internazionali.¹⁵



Diritti delle minoranze religiose

Ogni religione è una minoranza religiosa da qualche parte. La libertà di religione o credo comprende anche avere debita considerazione e rispetto per le persone appartenenti a minoranze religiose. Queste persone hanno il diritto di godere la propria cultura, di professare e praticare la propria religione e di usare la propria lingua, in privato e in pubblico, liberamente e senza interferenze o senza qualsiasi forma di discriminazione. Gli Stati devono proteggere l'esistenza e l'identità religiosa delle minoranze nei loro territori e incoraggiare le condizioni per la promozione di quell'identità.



Diritti dei genitori e dei bambini

La storia e la cultura della civiltà riflettono una forte tradizione di interesse dei genitori per l'educazione e la crescita dei propri figli. Questo ruolo primario dei genitori nell'educazione dei loro figli è ora affermato senza dubbio come uno stabile diritto universale.¹⁶

La legge Internazionale sui Diritti Umani è inequivocabile in merito al diritto dei genitori di crescere i figli in conformità con la propria religione o credo. Il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici ed il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali richiedono agli Stati di avere rispetto per la libertà dei genitori e, qualora necessario, dei tutori legali, di garantire l'educazione religiosa e morale dei loro figli in conformità con le proprie convinzioni.¹⁷

I bambini hanno diritto ad avere accesso a un'istruzione in materia di religione o credo, in conformità con la volontà dei loro genitori o tutori. Viceversa non possono essere costretti a ricevere un insegnamento in materia di religione o credo contro la volontà dei loro genitori o tutori, il principio guida è la cosa migliore a vantaggio del bambino.¹⁸

Nell'esercitare qualsiasi funzione assunta in relazione all'istruzione e all'insegnamento, lo Stato deve rispettare il diritto dei genitori di assicurarsi che tale istruzione ed insegnamento sia in conformità con le proprie convinzioni religiose e filosofiche.¹⁹ È proibita la forzata partecipazione dei bambini delle minoranze religiose all'educazione religiosa di una fede di maggioranza, o ai corsi che sono rivolti ad istruirli contro la loro particolare religione o credo.

In base alla legge internazionale sui diritti umani, gli Stati hanno l'obbligo non solo di rispettare la libertà di religione o credo, ma anche di proteggere tale libertà da indebite interferenze da parte di terzi. In aggiunta, gli Stati dovrebbero promuovere un'atmosfera di tolleranza e l'apprezzamento della diversità religiosa nelle scuole. L'istruzione scolastica può e dovrebbe contribuire all'eliminazione di stereotipi negativi che spesso avvelenano le relazioni tra le comunità e che hanno effetti particolarmente dannosi per le minoranze religiose.²⁰



Libertà dalla coercizione

La libertà di “avere o adottare” una religione o credo include la libertà di scegliere una religione o credo, sostituire con un’altra l’attuale religione o credo, o adottare punti di vista atei, come pure il diritto di conservare la propria religione o il proprio credo. L’articolo 18 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici vieta la coercizione che potrebbe danneggiare il diritto di avere o di adottare una religione o credo, incluso l’uso di minacce, violenza e sanzioni penali o economiche per obbligare i credenti ad aderire alle proprie fedi e congregazioni religiose, ad abiurare la loro religione o credo, o a convertirsi. Politiche o procedure di coercizione che limitano l’accesso a istruzione, assistenza medica, impiego, contratti di collaborazione o servizio pubblico tramite l’obbligo di dichiarazioni o affermazioni volte a negare l’associazione con una religione o credo, sono allo stesso modo in contrasto con i diritti umani.²¹

Il Concilio Vaticano Secondo, dopo un’attenta consultazione con altre fedi, ha riassunto e riaffermato molti di questi temi sulla libertà religiosa e sulla tolleranza in *Dignitatis Humanae*, tra cui l’insegnamento di questa dichiarazione riguardo alla libertà dalla coercizione religiosa:

*L'uomo ha il diritto alla libertà religiosa. Tale libertà significa che tutti gli uomini devono essere immuni dalla coercizione da parte di individui o di gruppi sociali o di qualsiasi potere umano, in modo tale che nessuno sia costretto ad agire in maniera contraria alle proprie credenze religiose, in privato o in pubblico, come singola persona o in associazione con altri, entro i limiti dovuti. Questo diritto dell'essere umano alla libertà religiosa deve essere riconosciuto nella legge costituzionale secondo cui una società è governata e quindi deve diventare un diritto civile.*²²



Libertà dalla discriminazione

La discriminazione religiosa è proibita dalla legge internazionale sui diritti umani. Nessun individuo o gruppo può essere soggetto a discriminazioni da parte di qualsiasi Stato, istituzione, gruppo di persone, o singola persona per motivi di religione o altre fedi religiose. Questo include qualsiasi tendenza a discriminare qualsiasi religione o credo per qualsiasi ragione, incluso il fatto che siano nuove, non teistiche, non tradizionali o rappresentino delle minoranze religiose.²³

La discriminazione tra esseri umani per motivi di religione o credo costituisce un affronto alla dignità umana e un ripudio dei diritti umani e delle libertà fondamentali proclamati dalla Dichiarazione dei Diritti delle Nazioni Unite. Esso costituisce anche un ostacolo alle relazioni amichevoli e pacifiche tra le nazioni.²⁴

Gli Stati hanno il dovere di prendere misure efficaci per proteggere tutte le persone all'interno della loro giurisdizione dalla discriminazione per motivi di religione o credo, qualunque fosse la ragione avanzata per tale discriminazione. Questo include il compito di annullare una legislazione discriminatoria e applicare una legislazione che protegge la libertà di religione e credo in tutti i campi civili, economici, politici, sociali e culturali della vita. Gli Stati dovrebbero inoltre eliminare le politiche e le pratiche ufficiali che facilitano tale discriminazione.²⁵

La Corte Europea per i Diritti Umani ha stabilito che il diritto alla libertà religiosa prevede un rigoroso dovere di neutralità da parte dello Stato. Questo dovere richiede che lo Stato si astenga dal partecipare a dispute religiose o dal favorire determinate religioni o gruppi laici rispetto ad altri.

La Corte per i Diritti Umani proibisce anche ad uno Stato di fornire nuove interpretazioni, interpretare diversamente, analizzare, valutare o esaminare fedi religiose o la loro espressione. *Chiesa Metropolitana di Bessarabia e altri contro la Moldavia*, 13 dicembre 2001, la Corte per i Diritti Umani ha rilevato quanto segue:

Nell'esercitare il suo potere di regolamentazione in quest'ambito e nelle sue relazioni con le varie religioni, fedi e convinzioni, lo Stato ha il dovere di restare neutrale ed imparziale. La posta in gioco qui è la salvaguardia del pluralismo e il corretto funzionamento della democrazia. Vedi Hasan e Chaush contro Bulgaria, App. No. 30985/96 (26 Ottobre 2000 ¶ 78).

La Corte osserva, inoltre, che in linea di principio il diritto alla libertà di religione per gli scopi della Convenzione esclude la valutazione da parte dello Stato della legittimità di fedi religiose o dei modi in cui sono espresse tali fedi religiose.



Diritti dei datori di lavoro, dei dipendenti e dei volontari

La legge sui diritti umani proibisce la discriminazione basata sulla fede religiosa di un dipendente. Questa discriminazione si applica non solo alle assunzioni e ai licenziamenti, ma a tutti i termini, le condizioni e i privilegi di un impiego.²⁶

La discriminazione diretta comporta un trattamento meno favorevole per motivi di religione o credo. Esempi effettivi sono quelli in cui un datore di lavoro si rifiuta di impiegare individui associati ad una particolare religione o richiede a tutti i potenziali impiegati di dichiarare di non far parte di una particolare religione.

La discriminazione indiretta avviene quando una disposizione o prassi apparentemente neutrale potrebbe mettere i membri di una determinata fede in una posizione svantaggiata, a meno che lo svantaggio possa essere giustificato. Degli esempi effettivi possono essere i casi in cui a dipendenti di sesso maschile è richiesta una completa rasatura, che potrebbe discriminare gli uomini Sikh.

Pieno rispetto per l'autonomia religiosa implica il riconoscimento che gli individui hanno il diritto di manifestare la propria religione nella vita privata come fare volontariato nelle loro comunità religiose, impegnarsi in attività missionarie o altri servizi che portano avanti la missione religiosa della loro comunità.²⁷



Formazione, registrazione o riconoscimento di entità religiose legali

Le Nazioni Unite, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), la Corte Europea per i Diritti Umani e i relativi organi nazionali hanno da lungo tempo riconosciuto l'importanza della personalità giuridica e la struttura delle entità per le organizzazioni religiose come parte del loro diritto alla libertà di religione o credo.

Quando si discute del diritto alla libertà di religione o credo, è più probabile che si pensi al diritto degli individui a credere e a manifestare le loro fedi attraverso il culto, l'insegnamento, il rispetto e la pratica. Ma, riflettendo, gli individui non possono esercitare pienamente il loro diritto alla libertà religiosa a meno che non venga loro permesso di formare strutture giuridiche per organizzare e gestire le loro comunità religiose.

Le leggi che regolano la creazione, il funzionamento, la registrazione e il riconoscimento delle comunità religiose sono la linfa vitale delle comunità religiose. Senza qualche forma di status legale, una comunità religiosa non può essere in grado di compiere le azioni più elementari come possedere o affittare un luogo di culto, gestire un conto bancario, assumere personale, contrarre accordi per i servizi, pubblicare e diffondere i testi religiosi ed istituire servizi di istruzione e iniziative di beneficenza nella comunità.

Le leggi che governano l'accesso alla personalità giuridica dovrebbero essere strutturate in modo da facilitare la libertà di religione o credo. Come minimo, l'accesso ai diritti fondamentali associato con una personalità giuridica dovrebbe essere disponibile senza difficoltà.²⁸ Gli Stati dovrebbero garantire che le procedure per la personalità giuridica e la registrazione religiosa siano veloci, trasparenti, eque, complessive e non discriminatorie.²⁹

Negare l'accesso a tale titolo rappresenta un onere grave ed inammissibile per il diritto alla libertà di religione.³⁰ Questo è il motivo per cui le leggi della costituzione e della registrazione delle organizzazioni religiose rappresentano un importante criterio di valutazione per accertare la forma della libertà religiosa in un determinato stato.

In molti casi, tali leggi sono state usate come arma da parte dello Stato per limitare le comunità religiose piuttosto che facilitare la libertà religiosa. Le leggi che obbligano la registrazione di religioni e impongono sanzioni penali per la mancanza di registrazioni delle attività religiose sono metodi draconiani usati dagli Stati per reprimere la libertà di religione in violazione dei diritti umani.

Tali metodi sono stati uniformemente condannati dal Comitato per i Diritti Umani dell'ONU,³¹ il Relatore dell'ONU per la Libertà Religiosa,³² il gruppo di esperti dell'OSCE/ODIHR sulla Libertà di Religione con la consulenza della Commissione di Venezia,³³ l'Unione Europea³⁴ e la Corte Europea per i Diritti Umani.³⁵

La Corte Europea per i Diritti Umani ha stabilito che un rifiuto da parte di uno Stato di concedere lo status di entità legale ad un'associazione di persone, religiosa o altrimenti, equivale ad un'interferenza nell'esercizio del diritto alla libertà di associazione. Quando l'organizzazione di una comunità religiosa è in questione, anche un rifiuto di riconoscerla come entità legale costituisce un'interferenza con il diritto alla libertà di religione come esercitato sia dalla comunità stessa che dai suoi singoli membri.³⁶

Il gruppo di esperti dell'OSCE/ODIHR sulla Libertà di Religione e la Commissione di Venezia hanno individuato altre zone problematiche nel campo della registrazione religiosa e della formazione di una personalità giuridica che devono essere affrontate per facilitare la libertà di religione o credo:

- Gli individui e i gruppi dovrebbero essere liberi di praticare la propria religione senza registrazione, se lo desiderano;
- Un'alta quota minima di iscritti non dovrebbe essere richiesta nel rispetto dell'ottenimento di una personalità giuridica;
- Non è appropriato richiedere un'esistenza prolungata nello Stato come requisito per consentire la registrazione;
- Altri vincoli troppo onerosi o ritardi di tempo prima di ottenere la personalità giuridica dovrebbero essere messi in discussione;
- Disposizioni che concedono un'eccessivo arbitrio del governo nel dare le approvazioni, non dovrebbero essere permesse;
- L'arbitrio ufficiale nel limitare la libertà di religione, anche come risultato di vaghe disposizioni o simili, dovrebbe essere attentamente contenuto;
- L'intervento negli affari religiosi interni tramite l'utilizzo di una sostanziale revisione delle strutture ecclesiastiche, l'imposizione di revisioni burocratiche o restrizioni nei confronti di significativi momenti religiosi, e simili, non dovrebbe essere permesso;
- Disposizioni che operano retroattivamente o che non riescono a proteggere gli interessi personali (per esempio, richiedendo reiscrizioni di entità religiose sotto nuovi criteri) dovrebbero essere messe in discussione;
- Adeguate regole di transizione dovrebbero essere stabilite quando si introducono nuove regole; e
- Coerente con i principi di autonomia, lo Stato non deve decidere che un particolare gruppo religioso dovrebbe essere subordinato ad un altro gruppo religioso o che le religioni dovrebbero essere strutturate secondo un modello gerarchico. (Un'entità religiosa riconosciuta non dovrebbe avere potere di veto sulla registrazione di qualsiasi altra entità religiosa.)³⁷



Restrizioni interpretate rigorosamente

Contrariamente all'incondizionato e assoluto diritto a seguire una religione o credo, la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo attraverso il culto, l'osservanza, la pratica e l'insegnamento può essere soggetta a limitazioni da parte dello stato, ma "soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge e che sono necessarie per proteggere la sicurezza pubblica, l'ordine, la salute o la morale o i diritti fondamentali e le libertà degli altri".³⁸

Queste restrizioni sono interpretate rigorosamente in base a precisi standard internazionali. Gli Stati devono cominciare dal loro obbligo di proteggere il diritto garantito alla libertà religiosa, incluso il diritto di uguaglianza e non discriminazione. Le restrizioni imposte devono essere stabilite dalla legge e non devono essere applicate in modo da danneggiare il diritto alla libertà religiosa.

Il Comitato per i Diritti Umani e la Corte Europea per i Diritti Umani hanno incaricato i funzionari di "rimanere neutrali e imparziali" su questioni religiose e sono stati riluttanti ad accettare qualsiasi restrizione alla religione, prendendo in considerazione ogni misura contestata con "un esame rigoroso".³⁹ Le restrizioni possono essere applicate solo per gli scopi per i quali sono state progettate; devono essere direttamente collegate e proporzionate alla specifica necessità per cui sono state ideate. Le restrizioni non possono essere imposte per scopi discriminatori o applicate in modo discriminatorio. Eventuali restrizioni alla libertà di manifestare una religione o credo allo scopo di proteggere la morale devono essere basate su principi che non derivino esclusivamente da un'unica tradizione.⁴⁰



La libertà di religione: un diritto fondamentale

Il diritto alla libertà di religione o credo è un diritto fondamentale di ogni essere umano, ovunque. Ma in tutto il mondo, la libertà di religione è sotto attacco, con gravi restrizioni che si ergono in tutte e cinque le principali parti del mondo nell'ultimo decennio.

Gli abusi del diritto alla libertà religiosa sono molto diffusi e colpiscono persone in tutto il mondo. Le organizzazioni religiose e le persone che si associano nelle comunità religiose devono superare l'aumento della repressione quando esprimono le loro fedi o manifestano la propria religione in pubblico.

Le persone di buona volontà possono fare molto lavorando insieme per invertire la crescente ondata di repressione religiosa e per rafforzare il diritto universale alla libertà religiosa per tutti. Prima di tutto, possono comprendere la natura del diritto alla libertà religiosa e intraprendere azioni contro le minacce a quel diritto. In secondo luogo, possono mettere in pratica questi principi di libertà religiosa, rispettando i diritti di tutte le fedi e convinzioni religiose, senza discriminazioni nei confronti di nessuno. Infine, possono lavorare insieme a persone di tutte le fedi per promuovere e proteggere la libertà di religione e la tolleranza per tutti a livello nazionale ed internazionale.



Crescente ostilità sociale contro la religione nei mass media

Uno studio mondiale del Pew Research Center sull'aumento crescente delle restrizioni sul tema delle religioni scopre che circa cinque miliardi di persone, il 75 per cento della popolazione mondiale, vivono in paesi con forti restrizioni governative sulla religione o un alto livello di ostilità sociale verso la religione, che spesso ha come obiettivo le minoranze religiose.⁴¹

Non c'è alcun dubbio che i mass media - tutte le forme di mass media, inclusa la stampa, materiali audiovisivi e media elettronici - costituiscono una delle principali cause di questo livello di ostilità sociale che prende di mira i gruppi religiosi in tutto il mondo. I casi in cui qualche religione è diventata obiettivo di propaganda, pregiudizi, stereotipi, concezioni sbagliate, incomprensione e incitazioni all'odio da parte della stampa in paesi di tutto il mondo sono diventati una moltitudine.

L'episodio nel 2005 in merito alla pubblicazione delle vignette che illustravano il profeta Maometto e le conseguenti reazioni violente in tutto il mondo islamico, ha innalzato l'attenzione della comunità mondiale sulle incomprensioni e sulla mancanza di informazione nell'ambito dei media su questioni relative alla religione e credo. Tuttavia i pregiudizi e la disinformazione nella stampa continuano ad essere una piaga, favorendo la discriminazione religiosa e alimentando l'ostilità verso le fedi bersagliate.⁴²

Non esiste attualmente nessuna serie universale di principi, regole o norme in questo settore critico riguardo la rappresentazione della religione o credo tramite i mass media. Senza una chiara formulazione di tali principi e norme, non c'è nessun mezzo efficace per valutare se i notiziari violano gli standard dei diritti umani universali mentre generano discriminazione o persino violenza prendendo di mira le persone a causa della loro associazione religiosa.

È arrivato il momento di creare una serie di norme, basate sui principi dei diritti umani che costituiscono il diritto alla libertà di religione, per guidare i media nel campo della religione o credo. Per affrontare questo bisogno urgente, una proposta di Documento sull'Etica Giornalistica in Relazione al Rispetto per Religione o Credo ("Statuto") è contenuta nella prossima sezione, come strumento per istruire i mass media sul diritto alla libertà di religione e per istituire corretti standard per la tolleranza religiosa in relazione a questioni religiose.

Questo documento è stato creato prendendo in considerazione oltre quaranta codici etici giornalistici nazionali, più di trecento codici professionali di giornalismo, e i documenti relativi alla voce OSCE, gli standard delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa che sono contenuti in questa pubblicazione. Il Documento prende in considerazione l'importanza dei principi di libertà di espressione e libertà di religione e cerca di trovare un equilibrio adeguato che preservi entrambe queste libertà fondamentali.



Documento sull'Etica Giornalistica in relazione al Rispetto della Religione o Credo

1. INTEGRITÀ E RESPONSABILITÀ

I giornalisti sono responsabili per le conseguenze politiche e sociali delle loro azioni e hanno il dovere di mantenere i più alti standard etici e professionali.

I giornalisti devono cercare scrupolosamente di riportare la verità; rispettare il diritto del pubblico di conoscere la verità; assicurarsi che qualsiasi informazione essi diffondano sia imparziale e oggettiva; correggere qualsiasi materiale inesatto prontamente e in modo visibile; e permettere il diritto di risposta in istanze appropriate.

I media⁴³ sono responsabili per qualsiasi materiale da loro pubblicato.

2. LIBERTÀ DI ESPRESSIONE E RESPONSABILITÀ ETICA

Il diritto del pubblico all'informazione è un diritto fondamentale e il fondamento di una società libera e democratica. Di conseguenza, i mass media esercitano un ruolo essenziale nella società, che richiede un grande senso di responsabilità nei confronti del pubblico. La libertà di parola, la libertà di informazione e la libertà di stampa rappresentano il cuore della democrazia. Un mezzo di comunicazione libero e indipendente è essenziale per garantire la trasparenza e una forte società aperta e democratica; è determinante per lo sviluppo e il rafforzamento di sistemi democratici efficaci.

Un mezzo di comunicazione responsabile riconosce la necessità vitale del libero flusso di informazioni e l'impatto che ha sulla formazione della percezione del pubblico. È consapevole della propria responsabilità etica nei confronti del pubblico e deve rispettare e difendere i diritti umani.

Un mezzo di comunicazione responsabile ha il diritto e il dovere di riportare e di esprimere un commento su tutte le questioni di pubblico interesse con rispetto per i diritti e la libertà delle persone e delle istituzioni. Esso fa progredire la comprensione e la partecipazione nel processo democratico per tutti.

Un mezzo di comunicazione responsabile esprime liberamente le opinioni di una persona o di un gruppo entro i limiti del contesto pluralistico di idee. Esso accetta che la libertà di espressione possa essere soggetta a restrizioni e limitazioni quando altri diritti fondamentali siano in pericolo. Pone

particolare attenzione a non violare gli altri diritti umani fondamentali e prende in considerazione il diritto di un individuo alla privacy, all'onore e alla dignità mentre promuove il libero flusso di informazioni.

Un mezzo di comunicazione responsabile rispetta gli standard etici e morali prevalenti ed evita di assecondare il sensazionale o il profano.

Un mezzo di comunicazione responsabile promuove il diritto di sapere del pubblico e il diritto alla libertà di espressione. Esso mira a promuovere il libero flusso di informazioni e trasparenza, e si attiene ai principi di promuovere e sostenere il rispetto per la dignità umana e per le fedi religiose come rispecchiato nella Risoluzione delle Nazioni Unite nella Lotta contro la Diffamazione delle Religioni.

Un mezzo di comunicazione responsabile lotta per la pace, la democrazia, il progresso sociale e il rispetto per i diritti umani. Riconosce, rispetta e difende la diversità di opinione. Esso si oppone alla discriminazione basata su qualsiasi soggetto.

Un mezzo di comunicazione responsabile si sforza sul serio di ridurre l'ignoranza, promuovere una maggiore comprensione, alleviare l'insensibilità culturale e religiosa tra i popoli e facilitare il dialogo tra le nazioni.

Un mezzo di comunicazione responsabile si assicura che l'esposizione e la diffusione di immagini segua gli stessi requisiti e i più alti standard etici così come per le scritte o le presentazioni orali.

3. DISCRIMINAZIONE RELIGIOSA E RESPONSABILITÀ ETICA

Un mezzo di comunicazione responsabile funge da guardiano a salvaguardia dei diritti fondamentali. Quindi non alimenta o genera discriminazione basata su etnia, religione, tradizioni culturali o motivi analoghi. Riconosce e rispetta la diversità e i diritti delle minoranze.

Un mezzo di comunicazione responsabile evita riferimenti discriminatori o denigratori nei confronti di fedi religiose e valori spirituali.

Un mezzo di comunicazione responsabile non si riferisce a religioni o istituzioni religiose in un contesto pregiudizievole, stereotipato o denigratorio; quando dei riferimenti religiosi sono essenziali per la materia trattata o per facilitare la comprensione, essi sono fatti in modo accurato, corretto, imparziale e rispettoso.

Un mezzo di comunicazione responsabile si astiene da nuove interpretazioni, errate concezioni, analisi o valutazioni di una fede religiosa o dell'espressione di tale fede. Invece, mantiene un rigoroso dovere di neutralità e di obiettività – accettando ciò che la religione persegue come propria fede vera senza disapprovazione, disprezzo, distacco, preconcetto o derisione.

Un mezzo di comunicazione responsabile non s'intromette nelle questioni sacre relative al credo, ai riti religiosi e alle istituzioni religiose. Si astiene dall'incoraggiare o incitare la discriminazione, la derisione, il disprezzo o l'odio basato sulla religione o credo.

Un mezzo di comunicazione responsabile fornisce un'equa e sollecita opportunità per la risposta ad imprecisioni e stereotipi riguardanti le organizzazioni religiose o membri interessati, quando ragionevolmente richiesta.

Un mezzo di comunicazione responsabile evita stereotipi religiosi e non associa qualsiasi religione o credo a violazioni dei diritti umani o terrorismo.

Un mezzo di comunicazione responsabile bilancia i diritti umani fondamentali, incluso il diritto di essere libero da discriminazioni basate sulla religione o credo, con il diritto alla libertà di espressione e il diritto del pubblico di sapere. Mostra speciale sensibilità quando tratta questioni religiose per evitare qualsiasi distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basate sulla religione o credo che ha come suo scopo l'annullamento o il danneggiamento dei diritti umani.

4. ISTIGAZIONE E RESPONSABILITÀ ETICA

Un mezzo di comunicazione responsabile non promuove mai l'odio religioso. Evita scrupolosamente di generare ostilità verso le religioni e i loro membri come il fatto di portare alla violenza imminente o ad una sistematica privazione dei diritti umani.

Un mezzo di comunicazione responsabile evita di incitare verso l'aggressività, l'odio, la discriminazione e qualsiasi forma di violenza diretta a persone e organizzazioni a causa delle loro convinzioni religiose e associazioni. Rimane consapevole del grave pericolo associato a lasciar correre o ad incoraggiare la violenza, la discriminazione, l'odio e l'intolleranza per motivi religiosi.

Un mezzo di comunicazione responsabile rifiuta di incitare ad una prevedibile violenza, risvegliare l'odio, stigmatizzare le religioni e i loro seguaci, e generare ineguaglianza per motivi di religione o credo. È sensibile ad evitare insulti nei confronti di fedi religiose e a contribuire a conflitti fra le religioni e i loro membri a causa di differenze religiose.



GLOSSARIO

GLOSSARIO ISTITUZIONI, ARTICOLI E STRUMENTI DEI DIRITTI UMANI PER QUANTO RIGUARDA LA LIBERTÀ DI RELIGIONE

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

La Dichiarazione Universale rappresenta una pietra miliare nella storia dei diritti umani. Redatta dai rappresentanti di paesi da tutte le parti del mondo, la Dichiarazione Universale fu proclamata pubblicamente dall'Assemblea delle Nazioni Unite a Parigi il 10 dicembre 1948 (delibera dell'Assemblea Generale 217 A (III)).⁴⁴

ARTICOLO 18, DICHIARAZIONE UNIVERSALE

L'articolo 18 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dice:

Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI (ICCPR)

L'ICCPR è un trattato multilaterale adottato dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 che è in vigore dal 23 marzo 1976. L'ICCPR impegna gli Stati a proteggere i diritti civili e politici degli individui, inclusi i diritti di libertà di religione, libertà di parola e libertà di associazione. A partire dal 2013, 167 paesi si sono impegnati a sostenere l'ICCPR.⁴⁵

ARTICOLO 18, ICCPR

L'articolo 18 dell'ICCPR afferma:

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di avere o adottare una religione o credo di sua scelta, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

2. Nessun individuo potrà essere sottoposto a coercizione che potrebbe compromettere la sua libertà di avere o adottare una religione o credo di sua scelta.
3. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere soggetta solo alle limitazioni prescritte dalla legge e necessarie a proteggere la sicurezza, l'ordine, la salute o la morale pubblica o gli altrui diritti o libertà.
4. Gli Stati Parte al presente Patto si impegnano per avere rispetto per la libertà dei genitori e, se necessario, dei tutori, di garantire l'educazione religiosa e morale dei loro figli, in conformità con le proprie convinzioni.

PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI (ICESCR)

ICESCR è un trattato multilaterale adottato dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 che è in vigore dal 3 gennaio 1976. L'ICESCR impegna gli Stati a proteggere i diritti economici, sociali e culturali degli individui, inclusi il diritto al lavoro, il diritto alla salute, il diritto all'istruzione e il diritto ad un tenore di vita decente. A partire dal 2013, 160 paesi si sono impegnati a sostenere l'ICESCR.⁴⁶

DOCUMENTO INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI

Insieme, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici e il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, formano la Carta Internazionale dei Diritti Umani. La Carta Internazionale dei Diritti Umani contiene un'estesa protezione dei diritti umani per tutti. È stato acclamato come “una vera e propria Magna Charta, segnando il punto di arrivo per l'umanità ad un importante fase: l'acquisizione cosciente della dignità e del valore umano.”⁴⁷

DICHIARAZIONE DELLE NAZIONI UNITE SULL'ELIMINAZIONE DI TUTTE LE FORME DI INTOLLERANZA E DI DISCRIMINAZIONE FONDATE SULLA RELIGIONE O CREDO

La Dichiarazione fu adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 novembre 1981. La Dichiarazione è uno dei più importanti documenti internazionali che proteggono la libertà di religione. La Dichiarazione esprime la forte posizione dell'ONU contro la discriminazione e l'intolleranza religiosa. Traccia in dettaglio anche l'ampia gamma di diritti, contemplati nell'ambito della libertà religiosa, tramite la manifestazione della propria fede religiosa.

Gli articoli 2 e 3 della Dichiarazione del 1981 riaffermano le norme contro la discriminazione dell'ICCPR. Il paragrafo 1 dell'Articolo 2 afferma: “Nessuno può essere oggetto di discriminazione da parte di nessuno Stato, istituzione, gruppo di persone o singola persona per motivi religiosi o altre fedi.”

Gli articoli 1 e 6 forniscono un elenco completo dei diritti alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Questi includono il diritto di (1) “culto o riunione in relazione ad una religione o credo, e di stabilire e mantenere luoghi per questi scopi”, (2) “istituire e mantenere adeguate istituzioni di beneficenza o umanitarie”, (3) “creare, acquisire e usare in misura adeguata articoli e materiali necessari relativi ai riti e ai costumi di una religione o credo”, (4) “scrivere, pubblicare e diffondere pubblicazioni pertinenti a queste aree”, (5) “insegnare una religione o credo in luoghi adatti per questi scopi”, (6) “sollecitare e ricevere finanziamenti volontari e altri contributi da individui e istituzioni”, (7) “osservare giorni di riposo e celebrare feste e cerimonie in conformità ai precetti della religione o credo”, e (8) “istituire e mantenere le comunicazioni con individui e comunità in materia di religione e di credo a livello nazionale e internazionale.”⁴⁸

LA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA (CRC)

Il CRC è un trattato adottato dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 che è in vigore dal 2 settembre 1990. Il CRC stabilisce i diritti religiosi, civili, politici, economici, sociali, relativi alla salute e alla cultura dei bambini. Il CRC definisce *un bambino* come un essere umano sotto l'età di diciotto anni, a meno che la maggiore età venga raggiunta prima in base al diritto nazionale di uno Stato.⁴⁹

ARTICOLO 14, CRC

L'articolo 14 della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia (CRC) dice:

1. Gli Stati Parte rispettano il diritto del bambino alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
2. Gli Stati Parte devono rispettare i diritti e i doveri dei genitori e, se necessario, dei tutori legali, di fornire una direzione al bambino nell'esercizio dei loro diritti in modo coerente con lo sviluppo del bambino.
3. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere soggetta solo alle limitazioni prescritte dalla legge e necessarie a proteggere la sicurezza, l'ordine, la salute o la morale pubblica o gli altrui diritti o libertà.⁵⁰

COMITATO DELLE NAZIONI UNITE PER I DIRITTI UMANI

Il Comitato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (“Comitato per i Diritti Umani”) è un organismo composto da 18 esperti indipendenti che svolgono il compito di controllare l'adempimento degli Stati al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, tra cui il diritto alla libertà di religione protetto dall'articolo 18 dell'ICCPR. Gli Stati Parte sono tenuti a fare regolarmente rapporto al Comitato per i Diritti Umani con la dimostrazione che stanno rispettando la tutela dei diritti enunciati nell'ICCPR.

Nell'ambito dei suoi compiti, il Comitato per i Diritti Umani pubblica interpretazioni definitive dei diritti enunciati nell'ICCPR al fine di guidare gli Stati a soddisfare i propri obblighi per proteggere

tali diritti. Queste interpretazioni definitive dei diritti sono conosciute come *Commenti Generali*. Il Commento Generale sul diritto alla libertà di religione, pubblicato nel 1993, si riferisce al *Commento Generale 22*. Il Commento Generale 22 è composto da undici esaurienti paragrafi che esprimono l'ampia gamma e il significato profondo del diritto alla libertà religiosa. Il paragrafo 2 del Commento Generale 22 afferma:

L'articolo 18 protegge fedi religiose teistiche, non-teistiche e atee, come pure il diritto a non professare alcuna religione o credo. I termini "credo" e "religione" devono essere intesi in modo ampio. L'articolo 18 non si limita nella sua applicazione alle religioni tradizionali o a religioni e fedi con caratteristiche istituzionali o pratiche analoghe a quelle di religioni tradizionali. Pertanto, il Comitato guarda con preoccupazione qualsiasi tendenza a discriminare contro qualsiasi religione o credo, per qualsiasi ragione, incluso il fatto che siano da poco istituite, oppure rappresentino delle minoranze religiose che possono essere oggetto di ostilità da parte di una comunità religiosa predominante.⁵¹

CONSIGLIO PER I DIRITTI UMANI DELL'ONU

Il Consiglio per i Diritti Umani dell'ONU è un organismo intergovernativo all'interno del sistema delle Nazioni Unite che svolge il compito di promozione e protezione dei diritti umani in tutto il mondo, rivolgendosi a violazioni dei diritti umani, comprese le violazioni del diritto alla libertà religiosa, in particolare negli Stati, e formulando raccomandazioni e risoluzioni per difendere e proteggere i diritti umani. Si riunisce nell'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra. Il Consiglio è costituito da 47 stati membri delle Nazioni Unite che sono eletti dall'Assemblea Generale dell'ONU.

RELATORE SPECIALE DELL'ONU SULLA LIBERTÀ DI RELIGIONE O CREDO

Il Relatore Speciale sulla Libertà di Religione o Credo è un esperto indipendente nominato dal Consiglio delle Nazioni Unite per identificare esistenti ed emergenti ostacoli all'esercizio del diritto alla libertà di religione o credo e per presentare raccomandazioni sui modi e sui mezzi per superare tali ostacoli.

Il Relatore pubblica una relazione annuale sulla libertà religiosa e pubblica anche rapporti sui paesi che il Relatore ha visitato ufficialmente. In seguito al rapporto E/CN.4/2005/61, il Relatore Speciale s'impegna ad ottenere una comprensione approfondita di contesti e pratiche specifiche nel paese che visita, di fornire un feedback costruttivo per la nazione, e riferire al Consiglio o all'Assemblea Generale.⁵²

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI (CEDU)

La CEDU è un trattato internazionale firmato e ratificato dai 47 Stati nel Consiglio d'Europa, per proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali in Europa, tra cui il diritto alla libertà religiosa protetto dall'Articolo 9, e il diritto di essere liberi da discriminazioni religiose protetto dall'Articolo 14. La Convenzione fu redatta nel 1950 ed entrò in vigore il 3 settembre 1953. La Convenzione ha istituito la Corte Europea per i Diritti Umani.

ARTICOLO 9, CEDU

L'Articolo 9 della CEDU contiene la clausola sostanziale della Convenzione sulla libertà di religione o credo, strettamente parallelo con il linguaggio della clausola sulla libertà religiosa della Dichiarazione Universale e fu redatto subito dopo la Dichiarazione Universale. È anche strettamente in parallelo al linguaggio di libertà religiosa dell'Articolo 18 dell'ICCPR:

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.
2. La libertà di manifestare la propria religione o credo deve essere sottoposta soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge e che sono necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza pubblica, per la protezione dell'ordine pubblico, della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà degli altri.⁵³

ARTICOLO 14, CEDU

L'articolo 14 della CEDU afferma:

Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Convenzione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.⁵⁴

PROTOCOLLO 1, ARTICOLO 2, CEDU

Il Protocollo 1, Articolo 2, della CEDU afferma:

Diritto all'istruzione

A nessuna persona dovrebbe essere negato il diritto all'istruzione. Nell'esercizio delle funzioni che assume in relazione all'istruzione e all'insegnamento, lo Stato deve rispettare il diritto dei genitori di assicurarsi che tale istruzione ed insegnamento sia conforme alla propria fede religiosa e convinzioni filosofiche.

CORTE EUROPEA PER I DIRITTI DELL'UOMO

La Corte Europea per i Diritti dell'Uomo è un Tribunale internazionale istituito nel 1959 con giurisdizione sui casi dai 47 paesi che attualmente costituiscono il Consiglio d'Europa. Si regola sulle richieste provenienti da individui o Stati attinenti alle violazioni dei diritti civili e politici trattati in dettaglio nella Convenzione Europea dei Diritti Umani, compreso il diritto alla libertà religiosa, protetto dall'Articolo 9, e il diritto di essere liberi da discriminazioni religiose, protetto dall'Articolo 14. Dal 1998 si è riunita come un tribunale a tempo pieno e le persone possono ricorrere ad essa direttamente quando esauriscono i rimedi nazionali nel loro stato. La Corte è situata a Strasburgo, in Francia, dove controlla il rispetto per i diritti umani di più di 800 milioni di europei.⁵⁵

Un crescente numero di casi presso la Corte Europea per i Diritti dell'Uomo hanno fornito istanze sulla libertà religiosa protette dagli Articoli 9 e 14 della Convenzione Europea per decretare un rigido obbligo di neutralità da parte dello Stato. Questi casi proibiscono anche allo Stato di reinterpretare, travisare, valutare o esaminare fedi religiose o l'espressione di queste fedi.⁵⁶

LINEE GUIDA DELL'UNIONE EUROPEA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DELLA LIBERTÀ DI RELIGIONE O CREDO

Il 24 giugno 2013, il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ha adottato nuove direttive sulla promozione e protezione della Libertà di Religione o Credo nella politica estera e dei diritti umani dell'Unione Europea. Le direttive sono premesse per i principi della libertà di religione, uguaglianza, non discriminazione e universalità. Le direttive riaffermano che ciascuno Stato deve assicurarsi che il suo sistema giuridico garantisca la libertà di religione e che "misure efficaci" esistano per prevenire o punire qualsiasi violazione. Le direttive indicano che l'Unione Europea ed i suoi Stati dovrebbero concentrarsi su queste misure:

- Combattere contro gli atti di violenza negli ambiti di religione o credo;
- Promuovere la libertà di espressione;
- Promuovere il rispetto per la diversità e la tolleranza;
- Combattere contro discriminazioni dirette e indirette; in particolare mediante l'attuazione di una legislazione non discriminatoria;
- Sostenere la libertà di cambiare o lasciare la propria religione o il proprio credo;
- Sostenere il diritto di manifestare la religione o credo;
- Sostenere e proteggere i difensori dei diritti umani, incluso il supporto per i singoli casi; e
- Sostenere ed impegnarsi con la società civile, incluse le associazioni religiose, le organizzazioni non confessionali e filosofiche.

ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA (OSCE)

L'OSCE è un organismo intergovernativo composto da 57 stati di Europa, Asia centrale e Nord America. L'OSCE è la più grande organizzazione di sicurezza regionale. Si rivolge ad una vasta gamma di questioni, incluse la libertà religiosa e i diritti umani.

Numerose norme sui diritti umani dell'OSCE proteggono e promuovono la libertà religiosa, espressa nel Principio VII dell'Atto Finale di Helsinki:

VII. Il rispetto per i diritti umani e delle libertà fondamentali, compresa la libertà di pensiero, di coscienza, di religione o credo. Gli Stati partecipanti rispetteranno i diritti umani e le libertà fondamentali, compresa la libertà di pensiero, di coscienza, di religione o credo, per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione.

Saranno promotori e favoriranno l'effettivo esercizio di diritti civili, politici, economici, sociali e culturali e altri diritti e libertà fondamentali di tutti che derivano dall'innata dignità della persona umana e sono essenziali per il suo libero e pieno sviluppo.

All'interno di questo contesto gli Stati partecipanti potranno riconoscere e rispettare la libertà dell'individuo di professare e praticare, da solo o in comunità con gli altri, la religione o credo che agisce in conformità con i dettami della propria coscienza.

Questo impegno fondamentale è stato più volte ribadito. Iniziando con la riunione di Madrid nel 1983, gli Stati partecipanti hanno indicato che essi "avrebbero considerato favorevolmente richieste dalle comunità religiose di credenti praticanti o pronte a praticare la loro fede all'interno della struttura costituzionale dei loro Stati, di ottenere lo status previsto nei loro rispettivi paesi per le fedi, le istituzioni e le organizzazioni religiose".⁵⁷ Questo linguaggio è stato rafforzato nel Documento Conclusivo di Vienna (1989) per indicare che gli Stati partecipanti non avrebbero solo "considerato favorevolmente le richieste" ma che essi "avrebbero... concesso su loro richiesta alle comunità di credenti, praticanti o pronte a praticare la loro fede all'interno della struttura costituzionale dei loro Stati, il riconoscimento dello status previsto per esse nei loro rispettivi paesi".⁵⁸

UFFICIO PER LE ISTITUZIONI DEMOCRATICHE E I DIRITTI UMANI (ODIHR)

L'ODIHR dell'OSCE è l'istituzione dei diritti umani dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE). Il lavoro dell'ODIHR nell'area della libertà di religione si concentra sull'assistere gli Stati partecipanti e le comunità religiose nel proteggere e promuovere il diritto alla libertà di religione.

GLOSSARIO

L'ODIHR è anche impegnato nella prevenzione e nella risposta all'intolleranza e alla discriminazione per motivi religiosi. L'ODIHR è assistito nel suo lavoro da parte di dodici membri del Comitato Consultivo di Esperti sulla Libertà di Religione o Credo, con funzione di organo consultivo che mette in evidenza questioni di interesse per la libertà religiosa e fornisce consigli per aiutare gli Stati partecipanti al raggiungimento degli impegni dell'OSCE relativi alla libertà religiosa. Il Comitato Consultivo analizza anche le proposte di legge su questioni religiose quando è invitato a farlo dagli Stati dell'OSCE per garantire che la legislazione soddisfi gli standard dei diritti umani.

Il Comitato Consultivo ha pubblicato il libro delle Linee guida per la Revisione della Legislazione Pertinente alla Religione o Credo ("Linee guida"). Queste linee guida sono state preparate per sostenere il comitato nel trattare in dettaglio gli standard di libertà religiosa usati nella revisione delle leggi di uno Stato sulla religione e per fornire agli Stati direttive da seguire nell'elaborazione di tale legislazione. Le linee guida sono state accolte dall'Assemblea Parlamentare dell'OSCE all'annuale seduta nel luglio 2004. Il Comitato Consultivo consiste di esperti provenienti da tutte le nazioni dell'OSCE.



CITAZIONI

1. *La Via della Felicità*, ¶ 18, L. Ron Hubbard, 1981. Visita <http://www.thewaytohappiness.org/thewaytohappiness/precepts/respect-the-religious-beliefs-of-others.html>.
2. *Il Codice di uno Scientologist*, ¶ 12.
3. Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Articolo 18; Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, Articolo 18; Linee Guida dell'Unione Europea sulla Promozione e Protezione della Libertà di Religione o Credo, ¶ 16.
4. Commento Generale 22 del Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, ¶ 1.
5. "Ondata crescente di restrizioni per la religione", settembre 2012, Pew Research Center.
6. Commento Generale 22 del Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, ¶ 1.
7. *Ibid.*, ¶ 2.
8. Linee guida per la Revisione della Legislazione Pertinente a Religione o Credo, preparata dal gruppo di esperti dell'OSCE/ODIHR sulla Libertà di Religione con la consulenza della Commissione di Venezia.
9. Linee Guida dell'Unione Europea sulla Promozione e Protezione della Libertà di Religione o Credo, ¶ 12.
10. Commento Generale 22 del Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, ¶ 3.
11. Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Articolo 18; Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, Articolo 18; Convenzione Europea sui Diritti Umani, Articolo 9.
12. Commento Generale 22 del Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, ¶ 4; Linee Guida dell'Unione Europea sulla Promozione e Protezione della Libertà di Religione o Credo, ¶ 13.
13. 1981 Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Intolleranza e di Discriminazione Fondate sulla Religione o Credo, Articolo 6.
14. Commento Generale 22 del Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, ¶ 4.
15. Linee Guida dell'Unione Europea sulla Promozione e Protezione della Libertà di Religione o Credo, ¶ 40.
16. *Vedi*, ad esempio, *Wisconsin contro Yoder*, 406 U.S. 205, 1972.
17. Articolo 18(4), Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici; Art. 13(3), Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, tratto dalla Carta Internazionale dei Diritti Umani.
18. 1981 Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Intolleranza e di Discriminazione Fondate sulla Religione o Credo, Articolo 5; Convenzione sui Diritti dell'Infanzia, Articolo 14(2); Linee guida per la Revisione della Legislazione Pertinente

CITAZIONI

- a Religione o Credo, preparata dal gruppo di esperti dell'OSCE/ODIHR sulla Libertà di Religione con la consulenza della Commissione di Venezia al 13.
19. Convenzione Europea sui Diritti Umani Protocollo 1, Articolo 2; *Manuale di Diritto Europeo della Non-Discriminazione*, Agenzia dell'Unione Europea per i Diritti Fondamentali in collaborazione con la Corte Europea per i Diritti Umani.
 20. Rapporto del Relatore Speciale delle Nazioni Unite sulla Libertà di Religione o Credo, ¶ 27-29, HRC 16/53, 15 dicembre 2010.
 21. Commento Generale 22 del Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, ¶ 5.
 22. Dichiarazione sulla Libertà Religiosa, *Dignitatis Humanae*, Promulgata da Sua Santità Papa Paolo VI, il 7 dicembre 1965.
 23. 1981 Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Intolleranza e di Discriminazione Fondate sulla Religione o Credo, Articolo 2; Commento Generale 22 del Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, ¶ 2.
 24. 1981 Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Intolleranza e di Discriminazione Fondate sulla Religione o Credo, Articolo 3.
 25. *Ibid.*, Articolo 4; Commento Generale 22 del Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, ¶ 2.
 26. Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Articolo 18; Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, Articolo 18; Convenzione Europea sui Diritti Umani, Articolo 9; Direttiva sull'Uguaglianza dell'Impiego Europea; Convenzione Internazionale dell'Organizzazione del Lavoro No. 111.
 27. *I Testimoni di Geova di Mosca contro La Russia* ¶ 120-121 (App. 302/02), 10 giugno 2010.
 28. Linee guida per la Revisione della Legislazione Pertinente a Religione o Credo, preparata dal gruppo di esperti dell'OSCE/ODIHR sulla Libertà di Religione con la consulenza della Commissione di Venezia al 16.
 29. Rapporto del Relatore Speciale delle Nazioni Unite sulla Libertà di Religione o Credo, ¶ 25, HRC 19/60, 22 dicembre 2011.
 30. Libertà di Religione o Credo: Leggi che Influenzano la Strutturazione delle Comunità Religiose, Conferenza di Revisione dell'OSCE, settembre 1999.
 31. Lista delle Pubblicazioni del Comitato dei Diritti Umani, Kazakistan, CCPRKaz/Q/1, 2 settembre 2010.
 32. Rapporto del Relatore Speciale delle Nazioni Unite sulla Libertà di Religione o Credo, ¶ 25, HRC 19/60, 22 dicembre 2011.
 33. Vedi, ad esempio, Linee Guida dell'OSCE e della Commissione di Venezia al 16.
 34. Linee Guida dell'Europa al ¶ 40-41.
 35. Vedi, ad esempio, *Chiesa Metropolitana di Bessarabia e altri contro la Moldavia*, (App. 45701/99), 2001, *Chiesa di Scientology di Mosca contro la Russia* (App. 18147/02), 2007.
 36. *I Testimoni di Geova di Mosca contro La Russia* ¶ 101-102 (App. 302/02), 10 giugno 2010.

37. Vedi Linee Guida dell' OSCE e della Commissione di Venezia al 16-17.
38. Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, Articolo 18 (3); Convenzione Europea sui Diritti Umani, Articolo 9 (2).
39. *Manoussakis e Altri contro la Grecia*, (59/1995/565/651), 26 settembre 1996, ¶ 44, Commento Generale 22 del Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, ¶ 8.
40. Commento Generale 22 del Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, ¶ 8, *Chiesa Metropolitana di Bessarabia e altri contro la Moldavia* (App. 45701), 2001.
41. "Ondata crescente di restrizioni per la religione", settembre 2012, Pew Research Center.
42. Vedi, ad esempio, Istituto Danese di Studi Internazionali di Copenhagen, Rytkonen, Helle "Tracciare la linea: la polemica sui fumetti in Danimarca e negli Stati Uniti", 2007; *Mensile Islamico*, "I più recenti estranei d'America: La Lotta delle Minoranze Religiose nel corso della Storia", 13 marzo 2013; Bahá'í World News Service: "Un Caso di Studio sull'Odio Religioso", 7 dicembre 2013; *Cronaca*, "Il Guardian Riconosce un Livello di Antisemitismo", 10 novembre 2011.
43. *Mezzo di comunicazione* si riferisce a tutte le forme di mass media, tramite la stampa, i sistemi audiovisivi o i media elettronici, o qualsiasi altro mezzo e tutti i giornalisti che diffondono informazioni tramite la stampa.
44. Vedi, ad esempio, <http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Introduction.aspx>.
45. Vedi, ad esempio, <http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx>.
46. Vedi, ad esempio, <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx>.
47. Vedi, ad esempio, <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet2Rev.1en.pdf>.
48. Vedi, ad esempio, <http://www.un.org/documents/ga/res/36/a36r055.htm>.
49. Vedi, ad esempio, <http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx>.
50. Vedi, ad esempio, <http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx>.
51. Vedi, ad esempio, <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIntro.aspx>.
52. Vedi, ad esempio, <http://www.ohchr.org/en/issues/freedomreligion/pages/freedomreligionindex.aspx>.
53. Vedi, ad esempio, http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf.
54. Vedi, ad esempio, http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf.
55. Vedi, ad esempio, http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=court&c=#n1354801701084_pointer.
56. *Chiesa Metropolitana di Bessarabia e altri contro la Moldavia*, 13 dicembre 2001.
57. Documento Conclusivo della riunione di Madrid, paragrafo 14, Questioni Relative alla Sicurezza in Europa.
58. Documento conclusivo di Vienna, 1989, Questioni Relative alla Sicurezza in Europa: Principi, principio 16.3.



CHURCH OF SCIENTOLOGY INTERNATIONAL
6331 HOLLYWOOD BLVD,
LOS ANGELES, CA 90028

INFO@SCIENTOLOGYRELIGION.ORG

WWW.SCIENTOLOGYRELIGION.ORG

